



DETERMINAZIONE

Determ. n. 1358 del 29/07/2025

Oggetto: COMUNE DI ARGENTA - AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI D.LGS 387/2003, ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO, IN V. MANINI, IN VAR. AL PUG, PROPONENTE BMET 6 SRL. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-TER L. 241/90. VALUTAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5, L.R. 19/2008)..

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;

Atteso che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie (di seguito, “Unione”), costituita tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore:

- risulta titolare della funzione relativa ai servizi di *Programmazione e pianificazione urbanistica, l’Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l’Ambiente*;
- ha completato la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017 dotandosi di:
 - Piano urbanistico generale - PUG, comprensivo di Zonizzazione Acustica Comunale - ZAC, approvato con D.C.U. n. 36 del 29.09.2022, efficace dal 26.10.2022, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR della Regione Emilia Romagna;
 - Regolamento Edilizio - RE, approvato con D.C.U. n. 37 del 29.09.2022, entrato in vigore il 26.10.2022.

Preso atto che, con nota del 06.08.2024, agli atti con PG n. 25058/2024, Arpae-SAC Ferrara:

- ha comunicato l’avvio del procedimento per l’autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i, alla realizzazione e all’esercizio di “Impianto per la produzione di biometano in v. Manini”, su richiesta della ditta BMET 6 srl;
- ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90, per l’acquisizione di pareri e nulla osta necessari alla suddetta autorizzazione;
- ha reso disponibili gli elaborati progettuali di che trattasi al link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmCLRtSu8jyqdbA_rN52jouPtGgbHHj;
- ha evidenziato che l’autorizzazione unica ricomprendente la variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Constatato che:

- nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica, attuata mediante Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere parere i seguenti Enti:
 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - Prefettura di Ferrara;
 - Comune di Argenta;

- Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - Provincia di Ferrara;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - AUSL; Dipartimento di Sanità pubblica e Area Sanità Pubblica veterinaria;
 - UNIMIG Bologna;
 - ANSFISA Bologna;
 - ENAC spa;
 - ENAV spa;
 - SNAM Rete Gas spa;
 - Comando Militare Esercito Emilia-Romagna;
 - Aeronautica militare – Comando 1^ Regione;
 - E-Distribuzione spa;
- in data 26.08.2024, con nota PG n. 27712/2024, Arpae-SAC ha indetto la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria;
 - questa Provincia, con nota ns PG n. 28351/2024, ha richiesto integrazioni inerenti la pianificazione territoriale e urbanistica, le interferenze con la viabilità provinciale e gli adempimenti relativi all'autorizzazione sismica/deposito sismico;
 - con nota PG n. 29644/2024 del 12.09.2024, Arpae-SAC ha trasmesso le richieste di integrazioni formulate dagli Enti e, contestualmente, ha sospeso i termini del procedimento;
 - in data 13.11.2024, con nota PG n. 37569/2024, Arpae-SAC ha reso disponibili le integrazioni presentate dal proponente, ha riavviato il procedimento e, contestualmente, ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 26.11.2024;
 - successivamente, la documentazione progettuale è stata più volte integrata;
 - in data 04.02.2025, con nota PG n. 4359/2025, Arpae-SAC ha reso disponibili ulteriori integrazioni presentate dal proponente e, contestualmente, ha convocato la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 04.03.2025;
 - con nota PG n. 13992/2025 del 11.04.2025, Arpae-SAC ha reso disponibili ulteriori integrazioni predisposte del proponente e, contestualmente, ha convocato la quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 27.05.2025;
 - con successiva nota PG n. 24889/2025 del 27.06.2025, Arpae-SAC ha reso disponibili integrazioni predisposte del proponente predisposte del proponente a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dagli enti in sede della quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria;

Richiamato l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387/2003, secondo il quale:

“3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, [...] nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”

Tenuto conto che, con nota PG n. 6697/2025, l'Unione ha trasmesso la Relazione di conformità urbanistica rilevando che:

“Dagli elaborati del PUG ed in particolare dalla tavola dei vincoli tav. VIN_1.6-Portomaggiore e dalla tavola 6.3 riguardante il territorio rurale, nonché dalle norme, si evidenzia che:

- *l'art. 5.11. del PUG citato riguardante gli “Impianti di produzione di energia (c4)” ed in particolare i commi 3 e 4 di seguito riportati:*

*3. Per gli impianti di produzione di energia da biogas, biomasse e produzione di biometano, ai sensi del comma G) del punto 3 e del comma E) del punto 4 dell'allegato alla delibera regionale 51/2011 si definiscono le seguenti **distanze minime dal perimetro del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale** (non si considerano le porzioni di territorio urbanizzato specializzate per attività produttive):*

- *3.000 m per gli impianti di produzione di energia da biomasse con potenza superiore ai 200 kw;*
- *1.500 m per gli impianti di produzione di energia da combustione di biogas;*
- ***750 m per gli impianti di produzione di biometano.***

Può derogare da tale limitazione la realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas in stretta contiguità con un preesistente allevamento zootecnico del quale utilizzino le deiezioni.

4. Nell'ambito della procedura autorizzativa per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, l'Unione richiede:

- *al fine di incrementare l'equipaggiamento vegetale, la varietà paesaggistica e la biodiversità della campagna, che una quota di superficie sia destinata a dotazioni ecologiche (quali impianti arborei non produttivi, macchie arbustive, siepi, aree umide) quale compensazione ambientale;*
- *che sia previsto nella convenzione l'obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso di dismissione dell'impianto, garantito attraverso idonea fidejussione commisurata alle opere necessarie.”*

Inoltre l'art. 3.4.5 del Regolamento Edilizio RE “Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER)” stabilisce al comma 1 quanto segue: “L'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio di Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER) è ammissibile nei limiti e

secondo procedure previste nelle Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010 e successive modificazioni. Sono escluse le zone non idonee come individuate dalla normativa nazionale e regionale vigente. Per quanto attiene la realizzazione di impianti FER nel territorio rurale, occorre altresì fare riferimento all'art.5.11 del PUG.”

Pertanto, l'intervento in questione, non essendo conforme alla normativa del PUG dell'Unione sopra citato, costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi del D.Lgs. 190/2024 art. 9 relativo all'Autorizzazione Unica, comma 10, lettera c), che pertanto dovrà essere sottoposta al parere del Consiglio Unione.”

Tenuto conto, inoltre, che il progetto in oggetto, comportante variante al PUG dell'Unione Valli e Delizie, è sottoposta a:

- Valutazione Ambientale (Valsat), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017. Al riguardo, si precisa che:
 - l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
 - in virtù della L.R. 13/2015, la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC;
- Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008. Al riguardo, si precisa che:
 - in virtù dell'incarico in essere, il Dott. geol. Giacomo Carloni svolge l'attività istruttoria per la valutazione di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Determina n. 631 del 26/03/2025);

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi relativi all'intervento in oggetto si evince che:

- il progetto prevede la costruzione di un impianto a fonti rinnovabili per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici, con realizzazione di un punto di consegna del biometano (GNL) con carro bombolaio, in un'area collocata a nord ovest del Comune di Argenta (FE);
- l'impianto è progettato per ricevere in ingresso tutti i sottoprodotti ricompresi all'interno dei punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM 6 luglio 2012 (per un quantitativo di 72.010 t/anno di biomassa), tuttavia la ricetta proposta è basata sulle matrici maggiormente disponibili (paglia, insilati di sorgo e triticale, reflui zootecnici, sottoprodotti da molitura cereali, tutoli e stocchi di mais e buccette di pomodoro) e dalla quale sono escluse tutte le “materie derivate dai rifiuti organici”;
- il biogas prodotto (stimato in circa 10.746.725 Nm³/anno) viene in parte destinato ad upgrading a biometano, reso liquido (GNL) e recapitato con carri bombolai al di fuori del sito in progetto per essere destinato al settore dei trasporti, ed in parte utilizzato direttamente in impianto attraverso un'unità di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica a servizio delle utenze interne;

- la documentazione progettuale è corredata da Piano del traffico relativo agli apporti dei veicoli per l'approvvigionamento dei sottoprodotti da trattare, lo spandimento ed il trasporto del GNL;
- l'area interessata dal progetto risulta identificata catastalmente al Fg 36, mp.li 22, 83, 84, 86, 113, 167, 258, 260, 262, 294, 297, 299, 302, 304 e 305 del NCEU del Comune di Argenta;

Considerato che, le aree interessate dall'intervento sono comprese all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 6, denominata "della Gronda", secondo l'art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e ricadono nei seguenti sistemi, zone ed elementi disciplinati dal Piano:

- sistema delle aree agricole (art. 11);
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19) nelle quali gli interventi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nell'Unità di paesaggio di riferimento (UP della Gronda). Tali zone, adiacenti alla Fossa Benvignante, corrispondono alle aree vincolate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, per le quali si rende necessario acquisire l'Autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto legislativo. Pertanto, per il rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nell'Unità di paesaggio, si rimanda al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna a tal fine, inerente alle opere di mitigazione proposte;

Considerato, inoltre, che:

- l'intervento non interferisce con aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e ricade nelle aree tampone del sito Unesco "Ferrara città del rinascimento e il suo Delta del Po";
- l'Unione attesta che il progetto in esame comporta variante al PUG per il mancato rispetto delle distanze minime degli impianti di produzione di biometano dal perimetro del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale (art. 5.11 della Disciplina);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, gli Enti competenti si sono così espressi:
 - Arpae-SSA, parere favorevole condizionato;
 - Arpae Servizio Territoriale, parere favorevole;
 - AUSL, parere favorevole con raccomandazioni;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere favorevole con prescrizioni;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, parere favorevole con prescrizioni;
 - Unione Valli e Delizie, ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 8 del 04/03/2025 condizionata all'integrazione delle misure di mitigazione come richiesto dalla Soprintendenza;
 - Unione Valli e Delizie, parere di competenza in materia urbanistica, edilizia e ambientale, favorevole con prescrizioni (PG n. 28498/2025);
- durante il periodo di deposito (60 gg) non sono pervenute osservazioni rilevanti ai fini ambientali;

- per quanto concerne gli aspetti di pianificazione territoriale, stanti le caratteristiche e le finalità dell'intervento ed in considerazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, in linea generale, non si ravvisano nel PTCP elementi di contrasto alla realizzazione dell'opera, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in materia ambientale, con particolare riguardo a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna relativamente alle opere di mitigazione proposte, e alla nota dell'Unione PG n. 28498/2025;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto è chiamata ad esprimersi, per quanto di competenza, sul progetto in argomento in quanto comportante variante al PUG Valli e Delizie, ai sensi:

- dell'art. 1, co. 85, della L. 56/2014, dell'art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017 (coerenza con la pianificazione provinciale);
- dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017 (Valutazione ambientale);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);

Evidenziato che:

- sono state acquisite le valutazioni del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
- in merito alla Valutazione ambientale (art. 1, co. 4, L.R. 9/2008 e art. 18 L.R. 24/2017), è stata acquisita l'istruttoria resa da Arpa-SAC di Ferrara, acquisita agli atti con PG n. 27139 del 15/07/2025, allegato A, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- relativamente alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 della L.R. 19/2008), è stata acquisita l'istruttoria elaborata dal tecnico incaricato Dott. geol. Giacomo Carloni, trasmessa in data 07/05/2025, allegato B, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- il Servizio Mobilità e Viabilità non ha rilevato interferenze del progetto con la viabilità di competenza;
- il Servizio Associato Sismica, al quale sono state delegate le competenze in materia di rischio sismico dall'Unione, ha evidenziato che, in virtù di quanto riportato dal proponente nel modulo MUR A.1/D.1, si rimanda la valutazione di merito al deposito delle strutture (ai sensi art. 13 L.R. 19/2008) da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i;

Ricordato che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04.10.2024 è stato conferito al sottoscritto ing. Luca Capozzi l'incarico di Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la responsabilità di procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, è attribuita al sottoscritto ing. Luca Capozzi;

In relazione ai contenuti della sopra descritta documentazione acquisita;

Vista la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

ai fini dell'espressione delle Valutazioni in materia di pianificazione, art. 1, co. 85, L. 56/2014, art. 2, co. 4, L.R. 13/2015 e art. 76 L.R. 24/2017, della Valutazione Ambientale, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 18, L.R. 24/2017 e art. 1, co. 4, L.R. 9/2008, e della Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, art. 5, L.R. 19/2008:

1. di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di esprimersi sul progetto in oggetto, in quanto comportante variante al PUG Valli e Delizie, **secondo quanto riportato nei precedenti "Considerato"**, evidenziando che, stanti le caratteristiche e le finalità dell'intervento ed in considerazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, **non si ravvisano elementi impeditivi alla realizzazione dell'opera derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** e dalla pianificazione settoriale vigente, **a condizione che:**
 - siano rispettate le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in materia ambientale, con particolare riguardo a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna relativamente alle opere di mitigazione proposte;
 - sia rispettato quanto prescritto dall'Unione Valli e Delizie nella nota PG n. 28498/2025, con particolare riferimento alle opere di mitigazione e compensazione;
3. di esprimersi in qualità di autorità competente per la **Valutazione ambientale (VAS-Valsat)**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria resa da Arpa-e-SAC, assunta al PG n. 26681 del 10/07/2025 (allegato A al presente atto), cui si rimanda integralmente,
 - **con le prescrizioni** impartite dagli Enti con competenza ambientale;
 - **con la raccomandazione** di provvedere, in applicazione della DGR 1495/2011, alla copertura dello stoccaggio del digestato;
4. di esprimere la **Valutazione favorevole di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, facendo propria l'istruttoria del tecnico incaricato (allegato B al presente atto), acquisita in data 07/05/2025, a cui si rimanda integralmente, **a condizione che:**
 - in fase esecutiva, venga garantita la funzionalità delle opere anche a seguito degli effetti locali indotti da un sisma.

Resta inteso che il Comune, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia.

5. di dare atto che il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008, dovrà essere effettuato successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori;
6. di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione della presente Determina;
7. di trasmettere la presente Determina ad Arpa-SAC Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente



Pratica SINADOC n.23400/2025

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
c.so Isonzo 26
c.a. Arch. Manuela Coppari
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Trasmissione della relazione istruttoria ai fini della dell'espressione del parere ambientale - Valsat in merito ai contenuti di variante urbanistica agli strumenti dell'Unione Valli e Delizie, relativamente alla Istanza di Autorizzazione Unica ex Dlgs. 387/2003 e s.m.i. e DM 10 settembre 2010, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano – GNL - di potenza pari a 499 Sm³ /h in Comune di Argenta (FE) 44011 – Via Manini. Proponente Società MET6 Srl (C.F. e P. IVA 05447190264) con sede legale in Comune di Treviso.

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria finalizzata all'espressione della VALUTAZIONE AMBIENTALE della variante in oggetto.

IF UO Autorizzazioni complesse ed energia
Arpae SAC Ferrara
Dott. Alessandro Travagli
F.to digitalmente

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE – VALSAT IN MERITO AI CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA AGLI STRUMENTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE, RELATIVAMENTE ALLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX DLGS. 387/2003 E S.M.I. E DM 10 SETTEMBRE 2010, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO – GNL - DI POTENZA PARI A 499 Sm³/h IN COMUNE DI ARGENTA (FE) 44011 – VIA MANINI. PROPONENTE SOCIETÀ BMET6 SRL (C.F. E P. IVA 05447190264) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TREVISO

(L.R. 24/2017 L.R. 9/08)

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
- il documento “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n. 9”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” art. 15 e la successiva DGR 2170/2015 recante in allegato la “Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015”;

PREMESSO CHE:

in data 17/07/2024 (PG 2024/130835 – 130837 – 130839 – 130842 – 130845 – 130846 – 130847 – 130849 – 130852 e 130890), la Società MET6 Srl (C.F. e P. IVA 05447190264) con sede legale in Comune di Treviso ha presentato istanza tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica (art. 12 D.Lgs. 387/03) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano – GNL - da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di potenza pari a 499 Sm³ /h in Comune di Argenta (FE) Via Manini, con realizzazione di un punto di consegna del biometano (GNL) con carro bombolaio;

il sito di intervento, in cui è collocato l'impianto è situato nel Comune di Argenta, ad una distanza di circa 1,6 km a nord-est rispetto al centro abitato di Consandolo;

l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di biometano ottenuto dall'upgrading del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, per 499 Smc/ora, nel comune Argenta (FE), in prossimità di via G. Manini in località Consandolo;

il biometano prodotto dall'impianto verrà liquefatto per essere quindi destinato al di fuori del sito di intervento e destinato ad autotrazione;

la verifica di conformità urbanistica di competenza dell'Unione Valli e Delizie ha evidenziato una mancanza di conformità rispetto agli elaborati del PUG ed in particolare dalla tavola dei vincoli tav. VIN_1.6-Portomaggiore ed alla tavola 6.3 riguardante il territorio rurale, nonché rispetto alle norme, come specificato nella nota dell'Unione Valli e Delizie prot. U.0006295.20-02-2025, assunta agli atti di Arpae al n. PG/2025/33489 del 21/02/2025:

- *il progetto non rispetta le distanze minime di cui all'art. 5.11. del PUG citato riguardante gli "Impianti di produzione di energia (c4)" ed in particolare i commi 3 e 4 di seguito riportati:*

3. Per gli impianti di produzione di energia da biogas, biomasse e produzione di biometano, ai sensi del comma G) del punto 3 e del comma E) del punto 4 dell'allegato alla delibera regionale 51/2011 si definiscono le seguenti distanze minime dal perimetro del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale (non si considerano le porzioni di territorio urbanizzato specializzate per attività produttive):

- *3.000 m per gli impianti di produzione di energia da biomasse con potenza superiore ai 200 kW;*
- *1.500 m per gli impianti di produzione di energia da combustione di biogas;*
- **750 m per gli impianti di produzione di biometano.**

il progetto richiede pertanto una variante alla pianificazione urbanistica in ragione della deroga alle distanze impartite dal PUG per questo tipo di impianti, con il pronunciamento del Consiglio dell'Unione e l'espressione del provvedimento di Valsat da parte della Provincia di Ferrara;

l'istanza di Autorizzazione Unica (AU) è inoltre finalizzata all'ottenimento dei seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) per le matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico di competenza di ARPAE SAC di Ferrara con il parere del Comune di Argenta;
- Permesso di Costruire (LR 15/2013, DPR 380/2001) di competenza dell'Unione;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria con atto dell'Unione previo parere della Soprintendenza in quanto una parte dell'area dell'impianto ricade all'interno del vincolo di cui all'art. 142, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero la fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini di un corso d'acqua tutelato per legge (Fossa Benvignante);

la documentazione originariamente presentata è stata successivamente integrata, a seguito dello svolgimento della Conferenza di Servizi e alla trasmissione da parte del proponente di documentazione a chiarimento; in particolare il documento aggiornato di Valsat è stato trasmesso con la documentazione a chiarimento assunta agli atti di Arpae al n.PG/2025/116258 del 27/6/25 che riporta l'elaborato denominato "Rapporto preliminare per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale";

pertanto, a seguito degli approfondimenti prodotti si ritiene di poter svolgere l'istruttoria di Valsat ai sensi degli artt. 4 e 18 L.R. 24/2017 per la variante agli strumenti urbanistici dell'Unione Valli e Delizie sulla base dei contenuti prodotti dal proponente;

in ragione della L.R. 13/2015 la Provincia, autorità competente, emanerà con proprio provvedimento il parere ambientale di Valsat, avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria svolta da ARPAE – SAC, riportati nella presente relazione istruttoria a firma del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse e Energia di ARPAE – SAC Ferrara;

l'avviso di deposito della documentazione di progetto è stato pubblicato il 28/08/2024 per 40 giorni (termine 07/10/2024) sul Bollettino BURERT – Parte Seconda n. 276, sull'Albo Pretorio online del Comune di Argenta, e sui siti web della Provincia di Ferrara, e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

DATO ATTO CHE:

ARPAE SAC ha provveduto alla raccolta dei pareri nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica energetica:

- Arpae Servizio Sistemi Ambientali: parere favorevole condizionato Valsat (nota Arpae n.PG/2025/91550 del 16/5/2025) e Relazione Tecnica di valutazione delle emissioni in atmosfera e impatto odorigeno (nota Arpae n.PG/2025/126610 del 14/07/25), favorevole condizionata;
- Arpae Servizio Territoriale: parere favorevole sulle emissioni in atmosfera, assunto agli atti di Arpae al n.PG/2025/54052 del 21/03/2025;
- AUSL Dip. Igiene pubblica: parere favorevole con raccomandazioni, assunto agli atti di Arpae al n.PG/2025/126363 del 14/07/2025;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (prot. n. 24256/2024 del 5/12/2024 assunto agli atti di Arpae al n.PG/2024/220560 del 05/12/2024): parere favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (assunto agli atti di Arpae al n.PG 2024/213606 del 26/11/2024): parere favorevole con prescrizioni e conferma pareri del 03/03/25 (assunto agli atti di Arpae al n.PG/2025/40433);
- Unione Valli e Delizie, Autorizzazione Paesaggistica n°8 del 04/03/25 dell'Unione (assunto agli atti di Arpae al n.PG/2025/41752 del 04/03/25);

a seguito di pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione, non sono pervenute osservazioni di rilievo ambientale;

EVIDENZIATO CHE:

l'impianto viene realizzato ad una distanza inferiore a 150 m da corsi d'acqua (PTPR) e ricade pertanto in area soggetta a vincolo paesaggistico;

l'intervento interessa un'area di circa 71.400 mq; il progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione che raccoglie le acque dei pluviali dei fabbricati, mentre le acque meteoriche provenienti dai piazzali vengono riciclate nel processo di digestione anaerobica mediante rete dedicata; il progetto risulta in linea con quanto disposto dalla Delibera consorziale n. 61/2009 relativa alla invarianza idraulica;

il progetto prevede che il digestato prodotto a seguito della fase di digestione anaerobica venga destinato al trattamento in un impianto di compostaggio facente parte dell'installazione;

nel documento di Valsat sono state considerate anche le seguenti alternative di progetto:

- a. Alternativa zero – Detta alternativa prende in considerazione lo scenario per il quale l'impianto non viene realizzato.

- b. Alternativa uno – Realizzazione dell'impianto di biometano in progetto.
- c. Alternativa due – Realizzazione di impianto fotovoltaico su una superficie di circa 450 ettari e messa in opera di 125.000 moduli fotovoltaici.
- d. Alternativa tre – Realizzazione di impianto agrovoltaico con moduli ad altezza tale da consentire la coltivazione del terreno sottostante avente la medesima potenza dell'impianto proposto;

considerato che l'Alternativa zero avrebbe nessun impatto ambientale conseguente ad una nuova realizzazione, ma comporterebbe anche la rinuncia alla produzione di metano da fonte non fossile, il progetto ha valutato gli impatti delle Alternative uno (progetto), due (fotovoltaico), tre (agrovoltaico);

nella Valsat sono altresì state valutate le possibili alternative localizzative per l'intervento di progetto:

1. area dismessa, non reperita all'interno del territorio del Comune di Argenta
2. area all'interno di comparto produttivo/artigianale/industriale in Comune di Argenta o Unione, non reperita area di dimensioni idonee e posta ad adeguata distanza dall'abitato
3. altra area agricola, non presenti nelle disponibilità del Proponente aree alternative localizzate in comparto agricolo.

all'interno della Valsat il proponente ha valutato il cumulo degli impatti prodotti da impianti della stessa tipologia di quello in progetto in un areale di raggio 5 km, presenti in n.2 unità, rispetto ai seguenti aspetti:

- gestione del digestato prodotto: il progetto prevede l'invio a trattamento di compostaggio, mentre per gli altri impianti vi è l'invio del digestato alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle normative vigenti. Questo comporta che l'impianto di progetto non contribuisce all'impatto generato dall'attività di spandimento;
- connessione alla rete Snam: non è prevista, quindi non vi saranno interventi di allaccio alla rete di distribuzione (posta a più di 2km di distanza); per contro vi sarà un aumento di traffico per il trasporto dei carri bombolai;
- impatto visivo: il progetto prevede la mitigazione dell'impatto visivo mediante la realizzazione di una mitigazione a verde diversificata nei diversi tratti del perimetro aziendale;
- traffico indotto: il proponente ha presentato uno studio modellistico al fine di studiare la ricaduta di emissioni di NOx e PM10 su 20 recettori posti lungo le principali vie di accesso all'impianto; le concentrazioni stimate risultano non significative, come si evince dal parere specialistico del Servizio Sistemi ambientali APA Centro di Arpae;
- emissioni in atmosfera:
 1. per quanto alle emissioni di NOx e PM10 è stato stimato dal progetto che durante l'esercizio dell'impianto vi sia il pieno rispetto dei limiti di legge stabiliti dal D.lgs. n.155/2010, anche tenuto conto della presenza di altri n.2 impianti in esercizio nell'ambito di analisi considerato;
 2. per quanto alle emissioni odorigene, il progetto valuta che l'installazione del biofiltro costituisca un elemento determinante nell'ottica della minimizzazione degli impatti sul territorio e la popolazione circostante e nell'ottica della sostenibilità complessiva dell'intervento, quindi anche rispetto all'impatto odorigeno;
 3. nella Valsat il proponente ha valutato l'impatto derivante dal traffico indotto sia per gli approvvigionamenti della biomassa sia per il trasporto dei carri bombolai;

VALUTATO CHE:

come evidenziato nel parere di AUSL Ferrara,

- l'installazione del sistema di trattamento delle arie esauste sulle strutture relative al sistema di compostaggio è conforme alla Determina n. 4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia-Romagna;
- è stato considerato l'impatto cumulativo dato dalla presenza di altri impianti biogas/biometano presenti nel Comune di Argenta (Impianto 1 – Argenta via Nazionale Ponente – distanza dal sito in progetto circa 5 km e Impianto 2 – Ospital Monacale – distanza dal sito in progetto circa 4,6 km);
- è stato aggiornato il precedente studio modellistico riguardante le emissioni odorigene con l'inserimento delle sorgenti citate al punto precedente, in cui si evidenzia il rispetto dei limiti dei valori di accettabilità relativi alle sostanze odorigene previsti dal Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023 per tutti i recettori individuati.

come evidenziato dal parere Arpae SSA, "relativamente all'impatto odorigeno, le previsioni risultano inferiori alle soglie di accettabilità previste per la classe di sensibilità del ricettore, ma visto il contesto territoriale in cui l'impianto è inserito e la vicinanza con il territorio urbanizzato, non essendo presente una valutazione di impatto cumulativo con gli altri impianti presenti nelle vicinanze, è necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici utili per la riduzione delle emissioni odorigene, in particolare l'inserimento dei biofiltri nel sistema di compostaggio";

non si evidenziano particolari criticità per le ricadute di NOx e PM10, nè per l'aumento del traffico indotto;

l'area di intervento non interessa siti appartenenti alla Rete natura 2000 e pertanto non risulta necessaria l'effettuazione della Valutazione di incidenza Ambientale (VincA);

gli impatti sulle diverse matrici ambientali risultano complessivamente di ridotta entità;

sulla scorta delle valutazioni sopra riportate ed in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Provincia di Ferrara in qualità di autorità competente:

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art.4 e 19 della LR 24/17 in merito alla Istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano – GNL - da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di potenza pari a 499 Sm³ /h in Comune di Argenta (FE) Via Manini, con realizzazione di un punto di consegna del biometano (GNL) con carro bombolaio, Proponente Società MET6 Srl, con le prescrizioni impartite dagli enti con competenze ambientali che si condividono e la raccomandazione di provvedere, in applicazione della DGR 1495/2011, alla copertura dello stoccaggio del digestato.

IF Unità Autorizzazioni complesse ed energia
Arpae SAC Ferrara
Dott. Alessandro Travagli
F.to digitalmente

Oggetto: Comune di Argenta – Autorizzazione unica, ai sensi D.Lgs 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, in v. Manini, in var. al PUG, proponente BMET 6 srl. Conferenza di Servizi art. 14-ter L. 241/90. Valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.). Relazione istruttoria.

Richiamati:

- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64, recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, e 2 ottobre 2003, n. 3316, recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8, recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.

Richiamate altresì:

- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. BURERT n. 64 del 17/05/2007”;
- la D.G.R. 01 agosto 2016, n. 1300, recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164, recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476, recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564, recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, "atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (Artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)".

Premesso che:

- l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di biometano ottenuto dall'upgrading del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici. L'area interessata dal progetto è localizzata nel Comune di Argenta (FE), Via Trebbo – Via G. Manini, Loc. Consandolo;

- l'impianto sarà costituito da diverse strutture e manufatti, che verranno realizzati fuori terra con solette o platee in calcestruzzo.

Esaminata la relazione geologica redatta ai sensi della Normativa Sismica NTC18 (D.M. 17.01.2018), eseguita dal Dott. Geol. Rita Ballista;

Considerato che:

- per la ricostruzione del modello stratigrafico dell'area oggetto di variante sono state realizzate le seguenti indagini geognostiche: i) n. 1 SCPTU profonda 30 m da piano campagna; n. 1 CPT fino a 20 m da p.c.; è stata inoltre eseguita un'indagine di sismica passiva HVSR per identificare la frequenza di risonanza del sito;
- sulla base dei dati emersi dall'elaborazione geotecnica e litostratigrafica dei terreni, è possibile ricostruire il seguente modello stratigrafico: fino a -3,8m da p.c. si trovano argille compatte; da -3,8 a circa -12m da p.c. si trovano argille soffici organiche; da -12 a circa -17 m da p.c. sono presenti alternanze di limi argillosi e limi sabbiosi; da -16 a -25m si rinvengono argille limose da poco a mediamente consistenti; da -25 a -30m da p.c. è presente un orizzonte sabbioso da poco addensato fino a sabbie addensate negli ultimi metri;
- la falda freatica, misurata in foro nel luglio 2024, si attesta fra i -3,75 e -3,7 m da p.c. La massima soggiacenza della falda può essere considerata pari a -2m da p.c.;
- la prova SCPTU con cono sismico ha permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame come appartenenti alla categoria di suolo C, "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s." ($V_{s30} = 205\text{m/s}$);
- il Comune di Argenta è classificato ai sensi della DGR 1164 del 23/07/2018 in zona 2 e ricade all'interno dell'area sismogenetica 912, pertanto la magnitudo attesa è $M_w = 6,14$;
- è stata eseguita la verifica della resistenza alla liquefazione delle sabbie utilizzando le prove CPT e CPTU, ai sensi della DGR 630/2019 con metodo Boulanger&Idriss (2008), considerando una magnitudo di 6,14 e un'accelerazione $a_{max} = 0,25g$;
- l'Indice Potenziale di Liquefazione IPL per i terreni indagati varia fra 1,36 e 2,24, quindi tra un potenziale basso e moderato;
- è stata valutata l'entità dei cedimenti post-sismici che complessivamente sono stati stimati essere pari a 1 metro e dovuti principalmente agli strati coesivi soffici, plastici e comprimibili di argille organiche.

Preso atto, inoltre, che:

- in riferimento alle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), consultabili al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>, l'intervento risulta rientrare all'interno di un'area:

i) a pericolosità P1 – Alluvioni rare da Reticolo Principale del Distretto Po; ii) a pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti da Reticolo Secondario di Pianura del Distretto Po; iii) a pericolosità P1 – Alluvioni rare da Reticolo Principale del Bacino del Reno.

ciò premesso e considerato,
si formula il seguente PARERE:

per quanto concerne la Valutazione di compatibilità con il rischio sismico del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, si formula **PARERE FAVOREVOLE, a condizione che, in fase esecutiva, venga garantita la funzionalità delle opere anche a seguito degli effetti locali indotti da un sisma, con particolare riferimento ai cedimenti dei terreni soffici.**

Resta inteso che il Comune, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia.

IL TECNICO INCARICATO
(Geol. Giacomo Carloni)
Sottoscritto con firma digitale